



POLITECNICO DI TORINO

Decreto Numero 546 del 12 aprile 2017

Regolamento per la disciplina dell'Istituto della Reperibilità

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L. 240/2010;

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino Emanato con Decreto Rettorale 418 del 29 novembre 2011;

Visto il d.lgs. 165 del 30.03.2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università del 16 ottobre 2008;

Considerato necessario, anche a seguito degli esiti del confronto svoltosi sul tavolo negoziale tra la Delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, regolamentare i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi e adeguare l'entità dei compensi riconosciuti al personale incaricato;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 30.03.17 che ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell' "accordo integrativo sul servizio di reperibilità del Politecnico di Torino";

DECRETA

Art. 1

1. È emanato, nel testo allegato, il Regolamento per la disciplina dell'istituto della reperibilità.
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto stesso.

Il Direttore Generale
Aldo Tommasini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Individuazione degli impianti e dei servizi oggetto di presidio

ART. 3 – Gestione della reperibilità

ART. 4 - Modalità di esecuzione della reperibilità e obblighi del lavoratore

ART. 5 – Interventi nelle altre Strutture di Ateneo

ART. 6 - Trattamento economico

Emanato con D.D.G. n° 546 del 12 aprile 2017



Art. 1 – Oggetto

1. L'istituto della reperibilità risponde all'esigenza di assicurare con tempestività lo svolgimento delle attività per le quali è necessario garantire la continuità dei servizi, compresi quelli previsti in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. Esso si espleta soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, nonché per garantire un celere intervento in presenza di eventi eccezionali o comunque imprevisti e imprevedibili.
2. La reperibilità si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, dalle ore 19,30 alle ore 7.30 dal lunedì al venerdì e per 24 ore il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3. Il personale addetto alla reperibilità deve essere in possesso delle necessarie capacità e competenze tecnico-professionali specifiche dell'ambito da presidiare, ed è autorizzato a prendere decisioni, nel rispetto della propria incolumità, che possono anche coinvolgere, secondo le esigenze contingenti, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. ditte appaltatrici per la manutenzione, vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.), o prevedere l'attivazione del piano di emergenza del Politecnico.
4. Per ciascun lavoratore, la durata massima della singola fascia di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore.
5. La chiamata in servizio e la prestazione di lavoro di cui al comma precedente è di norma attestata dalla bollatura. La mancata bollatura va motivata in ragione delle condizioni d'urgenza e gravità in cui è svolto l'intervento.

Art. 2 – Individuazione degli impianti e dei servizi oggetto di presidio

1. Sono sottoposte alla reperibilità tutte le sedi del Politecnico, di cui alla tabella A (allegato 1) e di cui alla tabella D (allegato 4) secondo le specifiche modalità individuate al successivo Art. 3.
2. I servizi e le aree di attività ricondotti nell'ambito della disciplina della reperibilità di cui al presente regolamento sono elencati nella tabella B (allegato 2);
3. Le strutture e laboratori specialistici ricondotti nell'ambito della disciplina della reperibilità di cui al presente regolamento sono elencati nella tabella C (allegato 3).

Art. 3 – Gestione della Reperibilità

1. Nell'ambito dei servizi di cui alla tabella B (allegato 2) e tabella D (allegato 4), i dirigenti individuano attraverso propri atti gestionali:
 - a. l'organizzazione delle fasce di reperibilità, definendo l'articolazione delle stesse;
 - b. le categorie e i profili dei lavoratori interessati, fermo restando il possesso delle necessarie competenze tecnico-professionali in relazione al tipo di intervento; il numero di addetti ritenuto necessario per ciascuna fascia, i lavoratori da inserire in ognuna di queste, con attribuzione di specifico e formale incarico;
 - c. le specifiche modalità operative di organizzazione e gestione della reperibilità, tra cui le modalità di allertamento e la dotazione strumentale degli addetti.



2. I dirigenti trasmettono mensilmente all'area preposta alla gestione delle risorse umane il rendiconto delle attività svolte per il pagamento dei relativi compensi, definiti all'art. 5, e per la fruizione dei riposi compensativi. Nella relazione sono specificati per ciascun lavoratore: la durata delle fasce di reperibilità effettivamente svolta; la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata; i periodi di riposo compensativo fruiti nel corso del mese.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio e obblighi del lavoratore

1. Con la reperibilità il lavoratore incaricato è obbligato a porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa, con la quale sono garantite continuità e sicurezza dei servizi, per le necessità di cui al precedente articolo 1 comma 1.
2. Il lavoratore addetto è obbligato a porsi a disposizione dell'ente per tutto il periodo di reperibilità e a rendersi rintracciabile da parte dell'ente attraverso le modalità ed i mezzi tecnici messi a disposizione o comunque concordati con lo stesso.
3. Negli ambiti della logistica e degli impianti e servizi tecnologici di Ateneo (di cui ai punti A.1 e A.2 della tabella B – allegato 2) i lavoratori in reperibilità, entro 30 minuti dalla chiamata, devono recarsi sul luogo di lavoro (tabella A – allegato1) dove deve essere svolta l'attività che ha giustificato l'attivazione della reperibilità, verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario richiedere il pronto intervento delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco, o di ogni altro soggetto, che secondo le necessità determinatesi debba essere chiamato ad intervenire per la risoluzione delle stesse.
4. Nell'ambito dei sistemi e servizi informatici e di telecomunicazione di Ateneo (di cui al punto A.3 della tabella B – allegato 2):
 - a. l'attività che ha giustificato l'attivazione della reperibilità implica, di norma, un intervento da remoto, da attivare entro 30 minuti dalla segnalazione dell'emergenza da gestire;
 - b. l'intervento deve essere giustificato da oggettive emergenze da risolvere durante la chiusura delle strutture dell'Ateneo;
5. Per il personale individuato e inserito, con attribuzione di specifico incarico, nella reperibilità, questa si configura come una prestazione obbligatoria. Il dipendente che, pur essendo inserito in una fascia di reperibilità, di fatto non risulti effettivamente reperibile nei modi previsti nell'atto di attribuzione dell'incarico o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha diritto al compenso maturato per quella fascia di reperibilità. Il medesimo dipendente, in tale ipotesi, può essere anche soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare del Politecnico.
6. In caso di intervento, il dipendente redige un resoconto, da trasmettere al dirigente competente.
7. In caso di intervento nei luoghi a rischio specifico di tipo chimico, biologico, fisico, radiogeno o che comporti un rischio di esplosione, gli addetti non devono accedere ai laboratori e ai locali interessati da uno dei predetti rischi.
8. Gli addetti alla reperibilità devono conoscere le modalità previste dai piani di emergenza delle sedi del Politecnico di Torino ed effettuare gli interventi in accordo con i piani stessi.
9. Tutti gli interventi devono essere eseguiti rispettando la normativa specifica, come da Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (d. lgs. n. 81/2008).



Art. 5 – Interventi in strutture e laboratori specialistici

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione, d'intesa con il dirigente dell'Area che presidia l'ambito degli impianti e servizi tecnologici, individua le strutture e i laboratori specialistici che richiedono un presidio in reperibilità nonché l'elenco delle competenze necessarie a garantire tale presidio, al fine della salvaguardia delle apparecchiature, degli impianti sperimentali e degli esperimenti stessi svolti in tali locali (Tabella C – Allegato 3). Detto elenco potrà essere aggiornato con cadenza annuale in ragione delle modifiche che intervengano alle strutture e/o agli impianti dei laboratori specialistici e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione ne ravvisi la necessità in coerenza con il Documento di valutazione del rischio emesso dal Datore di lavoro.
2. La reperibilità e gli interventi che si dovessero rendere necessari sono pianificati e gestiti dai Servizi di cui al comma 1 in accordo con i responsabili scientifici delle strutture e laboratori specialistici di cui al presente articolo, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di coordinamento delle emergenze.

Art. 6 – Trattamento economico

1. Al personale in reperibilità è corrisposta, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, l'indennità di reperibilità. Il compenso orario è definito in euro 5,00 per la Reperibilità feriale e in euro 6,00 per la reperibilità festiva. I compensi si intendono a lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
2. Il budget annuale è definito all'interno delle risorse annuali del Fondo del trattamento accessorio, in sede di contrattazione integrativa.
3. Qualora il lavoratore inserito nella fascia di reperibilità sia chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nell'ambito del periodo di reperibilità, lo stesso ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario, con le eventuali ulteriori maggiorazioni previste in caso di lavoro straordinario notturno e/o festivo, per le ore effettivamente lavorate, nell'ambito delle generali disponibilità definite annualmente per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario.
4. In caso di intervento e attività svolta tra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo il compenso per lavoro straordinario spettante è quello previsto per il lavoro prestato in orario notturno.
5. Il lavoratore può richiedere, in alternativa ai compensi di cui ai commi 3 e 4, di fruire di un equivalente riposo compensativo.



Tabella A – Allegato 1

TABELLA A - Sedi metropolitane	
Duca degli Abruzzi, 24	C.so Duca degli Abruzzi 24 – Torino
Cittadella	Via P. C. Boggio 59/c- Torino
Castello del Valentino	Viale Mattioli 39- Torino
Morgari – Aule e laboratori	Via Morgari 36/b- Torino
Morgari – Laboratori	C.so Massimo d'Azeglio – Torino 42
Lingotto	Via Nizza 230- Torino
Mirafiori	C.so Settembrini 178- Torino

Tabella B - Allegato 2

TABELLA B – Impianti e servizi oggetto di presidio	
AMBITO	IMPIANTO / SERVIZIO
A.1. LOGISTICA DI ATENEO	Gestione della logistica in casi di emergenza e in situazioni straordinarie per tutte le sedi Metropolitane (Pulizie, Portierato, Vigilanza armata, sgombero neve ecc.). Interfaccia con le forze dell'ordine.
A.2. IMPIANTI E SISTEMI TECNOLOGICI	Impianti elettrici
	Impianti fotovoltaici
	Impianti Idro – termici (ivi comprese Centrali termiche e frigorifere, Locali UTA)
	Impianti antincendio
	Sistemi di videosorveglianza (TVCC)
	Sistema controllo accessi
	Impianti antintrusione
	Gestione accessi carrai e pedonali
A.3. SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	Infrastrutture e servizi di sicurezza IT
	Infrastrutture e servizi di rete locale, di accesso ad Internet
	Infrastrutture e servizi di telefonia
	Servizi applicativi gestionali e portali web

Tabella C - Allegato 3

TABELLA C - Strutture e laboratori specialistici	
Sede	IMPIANTO
<i>Duca degli Abruzzi, 24</i>	

DENERG - DISAT	Depositi bombole e luoghi a rischio esplosione
DIMEAS - DISEG	Centrali e impianti oleodinamici
DIMEAS – DISAT - DISEG	Compressori e impianti pneumatici
DENERG – DISAT - DIMEAS	Laboratori con presenza di bombole di gas compressi
DISAT	Laboratori con presenza forni attivi in assenza di personale
Cittadella	
FUCINE	Depositi bombole e luoghi a rischio esplosione
	Laboratori con presenza di bombole di gas compressi

Allegato 4 - Tabella D

TABELLA D - Sedi esterne decentrate – Strutture e laboratori specialistici		
Alessandria	Via Teresa Michel 5	Depositi bombole e luoghi a rischio esplosione
		Laboratori con presenza di bombole di gas compressi
		Laboratori con presenza forni attivi in possibile assenza di personale
Chivasso	Via Lungo Piazza d'Armi 7	Laboratori con presenza di bombole di gas compressi
		Laboratori con presenza forni attivi in possibile assenza di personale
Biella	C.so Giuseppe Pella	Laboratori con presenza di bombole di gas compressi

